



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE ENTRATE E SERVIZI DI SUPPORTO E AMMINISTRATIVI
SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE E STIME

DETERMINAZIONE N. 153 DEL 17-07-2014

OGGETTO: *Magazzino comunale. Contratto di locazione del 28.06.2013. Liquidazione tassa di registro annualità successive alla prima periodo 1°07.2014 – 30.06.2015.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ENTRATE E SERVIZI DI SUPPORTO E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

Visto l'art.67 dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 17.12. 2009**;

Vista la **Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 28.06.2013**, con la quale è stato approvato il PEG ai sensi e per gli effetti dell'art.169 del D.lgs 267/00 e sono stati affidati ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni necessarie, sulla base del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con la **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27.06.2013**;

Preso atto:

- che l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che tale termine possa essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa col Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- che con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, il termine per l'approvazione del bilancio 2014 é stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;
- che l'art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che in caso di rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione si intende

automaticamente autorizzato il regime di esercizio provvisorio di cui al 1° comma del medesimo articolo con possibilità di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Premesso:

- che in data 28.06.2013 il sig. Vannini Luigi ha rinnovato al Comune di Scandicci, previa risoluzione consensuale anticipata del precedente contratto di locazione stipulato il 27.10.2003, la locazione di un immobile ad uso industriale posto in Via San Colombano n. 195 (ex Via Romania) per uso di magazzino e depositi comunali, falegnameria, fabbro e officina meccanica nonché rimessaggio automezzi;
- che nel contratto é stata prevista una durata di anni 6 (sei) decorrenti dal 1°07.2013, tacitamente rinnovabili per ulteriori 6 anni, salvo disdetta per i motivi e nei termini di cui all'art. 29 della legge 27.07.1978, n. 392;
- che pertanto, al momento attuale, lo stesso risulta vigente fino al 30.06.2019;
- che é necessario corrispondere, entro il corrente mese di luglio 2014, all'Agenzia delle Entrate l'imposta di registro - annualità successive alla prima – relativa al predetto contratto per il periodo 1°07.2014 – 30.06.2015 in misura pari al 2% dell'importo annuo del canone di locazione aggiornato sulla base del 75% dell'aumento accertato dall'ISTAT;
- che ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 del D.L. 6.07.2012 n. 95, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 141/L del 6.07.2012 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. , comma 1, Legge 7 agosto 2012, n. 135, *"... per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente, non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ... per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali."*
- che i Comuni sono ricompresi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sopra citato (cfr. comunicato ISTAT 30 settembre 2013) e quindi, per quanto sopra detto, nel corrente anno non si darà luogo ad alcun aggiornamento del canone per effetto delle variazioni degli indici ISTAT;

Dato atto:

- che, per quanto sopra detto, l'attuale canone annuo di locazione pari ad Euro 120.000,00 stabilito contrattualmente non verrà rideterminato nel periodo 1°.07.2014 – 30.06.2015;
- che pertanto l'importo della tassa di registrazione pari al 2%, arrotondata sulla base di quanto previsto dalle vigenti normative, viene quindi ad essere complessivamente pari ad Euro 2.400,00;
- che l'imposta di registro é a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
- che l'importo a carico della proprietà sarà anticipato da questo Ente e successivamente rimborsato dalla stessa dietro specifica richiesta da parte del Servizio Patrimonio Immobiliare;
- che tale imposta é per legge obbligatoria e non frazionabile;

DETERMINA

- 1) di liquidare alla competente Agenzia delle Entrate il complessivo importo di Euro 2.400,00 per imposta di registrazione delle annualità successive alla prima relativa al periodo 1°.07.2014 – 30.06.2015, del contratto di locazione stipulato in data 28.06.2013 con il sig. Vannini Luigi per l'immobile ad uso industriale posto in Via San Colombano n. 195 (ex Via Romania), precisando che lo stesso è a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
- 2) di dare atto che la copertura finanziaria della somma a carico del Comune, corrispondente al 50% dell'imposta dovuta e quindi pari ad Euro 1.200,00, é assicurata con lo stanziamento allocato al Cap. 117000/42 del Bilancio 2014 "Imposte, tasse e contributi relativi al patrimonio disponibile" – Imp. 1047/2014;
- 3) di dare atto che la rimanente somma a carico della proprietà, corrispondente anch'essa al 50% dell'imposta dovuta e quindi pari ad Euro 1.200,00, sarà anticipata da questo Ente ed imputata al Cap. 655050/11 del Bilancio 2014 sotto la voce "Spese anticipate c/terzi – Spese registrazione contratti" – Imp. 1073/2014 ed il relativo rimborso, previa richiesta del Servizio Patrimonio Immobiliare, sarà introitato al Cap. 287050/11 Entrata – Bilancio 2014 "Rimborso spese anticipate c/terzi – Rimborso anticipazione contratti" - Acc. 581/2014.
- 4) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato per il pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate della complessiva imposta di registro dovuta pari ad Euro 2.400,00 - ivi compresa quindi la quota a carico della proprietà che sarà successivamente rimborsata dalla stessa dietro specifica richiesta del Servizio Patrimonio Immobiliare - come da modello F23 appositamente predisposto.

5) di stabilire che il presente provvedimento sarà esecutivo dalla data di apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ENTRATE E SERVIZI DI SUPPORTO E
AMMINISTRATIVI**

Dr. Antonello Bastiani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.